



La legge sulla concorrenza approvata la scorsa settimana punta a favorire la nascita di società anche di capitali


Dagli avvocati alle farmacie una spinta alle aggregazioni

Regole differenti per categoria - Coinvolti oltre 500mila professionisti

■ Nuove regole sulle aggregazioni per oltre mezzo milione di professionisti. Con la legge sulla concorrenza appena varata dal Parlamento architetti, ingegneri, avvocati, veterinari, farmacisti e **odontoiatri** sono chiamati a confrontarsi con una serie di misure che puntano a favorire le unioni. In Italia, nonostante l'introduzione nel 2011 delle società tra professionisti, la maggioranza opera in maniera individuale, con appena il 17,7% che lavora in squadra.

I soggetti più interessati

La platea dei professionisti coinvolti





Allargare lo studio: dagli avvocati alle farmacie spinta alle unioni

Oggi solo il 18% lavora in associazione Disciplina differenziata per categorie

**Francesca Barbieri
Bianca Lucia Mazzei
Valentina Melis
Valeria Uva**

■ Coinvolgono oltre mezzo milione di professionisti le nuove regole sulle aggregazioni previste dalla legge sulla concorrenza appena approvata dal Parlamento: 563 mila tra architetti, ingegneri, avvocati, veterinari, farmacisti e odontoiatri sono chiamati a misurarsi con una serie di disposizioni che puntano a favorire le unioni, dopo l'introduzione delle società tra professionisti, nel 2011, su iniziativa del governo Monti.

Oggi in Italia, la stragrande maggioranza dei professionisti opera in maniera individuale: solo il 17,7% lavora infatti in associazione con altri (fonte Censis-Adepp). Una dimensione "singola" che si ripercuote sulla capacità di andare oltre il mercato locale.

Le norme con le quali la legge sulla concorrenza punta a stimolare la nascita di società, anche di capitali (al debutto per avvocati e farmacisti), hanno però suscitato un intenso dibattito che - oltre ad aver accompagnato il lungo iter parla-

mentare del provvedimento - continua a essere acceso fuori e dentro le singole professioni. Anche perché la regolamentazione cambia da una categoria all'altra.

Avvocati alla prova dei capitali

La nuova legge sulla concorrenza prevede che la professione forense possa essere esercitata anche attraverso società di capitale, cui possono partecipare (fino a un terzo) soci non professionisti, in linea con quanto accade per le Stp.

È stato poi abrogato il divieto per gli avvocati di partecipare a più associazioni, previsto dalla riforma forense (legge 247/2012). Attualmente sono circa 10 mila le associazioni cui partecipa almeno un avvocato e circa 30 mila i professionisti coinvolti (in media tre per associazione) su un totale di quasi 227 mila iscritti all'Ordine.

«L'eliminazione del divieto di partecipare a più associazioni favorisce il conflitto di interessi - dice Andrea Mascherin, presidente del Cnf - mentre l'ingresso di meri finanziatori che, con il 30%, possono controllare le società è un regalo a banche e assicurazioni, che pregiudica l'indipendenza e l'au-

tonomia dell'avvocato. Non siamo contrari alle società di capitali - conclude - ma sarebbe stato necessario aprirle solo a soci professionisti».

I farmacisti e la quota del 20%

Le società di capitali potranno essere titolari di farmacie, una possibilità riservata finora solo ai farmacisti iscritti all'Albo. A differenza di quanto stabilito per le società degli avvocati, non c'è alcun limite alle quote che il socio di capitale può detenere: benché il direttore debba comunque essere un farmacista, il controllo della società potrà essere esercitato da una qualunque società o persona fisica non farmacista.

«Consideriamo questa disposizione un vulnus all'indipendenza professionale del farmacista», commenta il presidente di Federfarma Marco Cossolo. «Inoltre - aggiunge - le società di capitali potrebbero esternalizzare una serie di attività, dalla gestione al back office, e fare economie di scala che comporteranno un indubbio vantaggio competitivo rispetto alle altre farmacie. Dovremo fare rete per far fronte a queste novità».

Un altro punto della riforma





che preoccupa i farmacisti è la possibilità per una sola società di controllare fino al 20% delle farmacie di ciascuna Regione o provincia autonoma.

Odontoiatri: oltre 2 mila società

Tra gli odontoiatri, le società "commerciali" si sono già affermate soprattutto sotto forma di catene: oggi sono attivi oltre 700 centri, con 9 mila tra dentisti e igienisti. In tutto, su circa 61 mila iscritti alla Fnomceo, i liberi professionisti sono quasi 42 mila, che nell'88% continuano ad esercitare in "solitudine", mentre gli studi associati sono circa 5 mila. Le società di capitale "ordinarie" sono più di duemila, mentre le Stp appena un centinaio.

«Nella legge appena varata - dice Michele Carpagnano, partner dello studio legale Dentons - non è risolto il differente trattamento tra le Stp, con i limiti alla partecipazione al capitale dei soci non professionisti, e le società "commerciali"». La legge sulla concorrenza pone infatti alle società come condizione per svolgere l'attività odontoiatrica che nelle strutture sia presente un direttore sanitario iscritto all'albo, ma nulla dice sull'"identikit" dei soci.

Per Michel Cohen, presidente di Ancod, associazione nazionale centri odontoiatrici, «è confermata la piena legittimità delle società».

L'Ordine e le associazioni dei dentisti vorrebbero invece una maggiore regolamentazione all'ingresso del capitale: «Non ci sono adeguate misure di controllo per prevenire abusi e concorrenza sleale», lamenta Giuseppe Renzo, presidente Commissione albo odontoiatri Fnomceo. Sulla stessa linea d'onda Gianfranco Prada, presidente Andi, per il quale «la Stp offre un giusto equilibrio per garantire il supporto del capitale in società che mantengono però la guida dei professionisti».

Per i notai il rebus-mobilità

L'apertura alla concorrenza per i notai avverrà sul piano della mobilità: la nuova legge abbassa il rap-

porto tra notai e popolazione (da un professionista ogni 7 mila abitanti a uno ogni 5 mila) e per la prima volta consente al professionista di spostarsi in tutta la Regione e non più solo nel distretto della Corte d'appello. Il ministero della Giustizia dovrà aggiornare periodicamente la tabella delle sedi notarili. «Auspichiamo che in quella occasione - commenta il presidente del Consiglio del notariato Salvatore Lombardo - si tenga conto non solo di criteri numerici ma anche del valore economico di ogni sede, per evitare accentramenti nelle grandi città e nessun presidio nei piccoli Comuni».

Agli agrotecnici più competenze

Per gli agrotecnici è invece estesa l'abilitazione a compiere una serie di operazioni in materia catastale: «Competenze che avevamo esercitato per 15 anni e che una sentenza della Corte costituzionale ci aveva tolto», commenta il presidente del Collegio nazionale Roberto Orlandi.

L'apertura

La professione forense può essere esercitata anche con società di capitale, cui possono partecipare (fino a un terzo) soci non professionisti

Il rapporto con il Fisco

La Stp è considerata un'azienda che produce reddito d'impresa e quindi è tassata secondo il principio di competenza

Le prossime tappe

Dovranno essere individuate con delega attività oggi svolte dalla Pubblica amministrazione da affidare agli autonomi



Le varie forme di aggregazione

LEGGENDA: ■ NON SUBISCONO MODIFICHE ■ SUBISCONO MODIFICHE


<p>ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI</p>	<p>Come funziona La legge 183/2011 ha abrogato la vecchia legge 1815/1939, che prevedeva l'obbligo di esercizio della professione nella forma dello studio associato e il divieto di adottare la forma societaria. Ciò non significa, però, che sia venuta meno la possibilità, per i professionisti, di continuare ad aggregarsi in studi associati. Con l'associazione non viene a crearsi un nuovo soggetto</p>	<p>giuridico ma ciascun professionista conserva i propri diritti e doveri nei confronti dei clienti e dell'Ordine di appartenenza. L'associazione professionale è un «contratto associativo atipico» che mette al centro l'obbligo di cooperare all'attività degli altri associati, ripartisce interamente secondo quote prefissate i compensi e assume in solido le obbligazioni</p>	<p>strumentali all'attività</p> <p>Il regime fiscale Il reddito prodotto dallo studio associato non è classificabile come reddito di impresa, visto che l'organizzazione professionale è costituita per lo svolgimento dell'attività intellettuale di due o più professionisti. Si tratta sempre di reddito di lavoro autonomo. Secondo l'articolo 5 del Tuir, «le associazioni senza personalità</p>	<p>giuridica costituita fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni», comunemente note come studi associati, sono equiparate fiscalmente alle società semplici</p> <p>I PROFESSIONISTI ATTIVI IN FORMA ASSOCIATA</p> <p>17,7%</p>
<p>SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI</p>	<p>Come funziona La società tra professionisti, introdotta dalla legge 183/2011, può assumere la veste di società di persone, società di capitali o cooperativa (con numero di soci non inferiori a tre)</p> <p>I soci I soci della Stp devono essere professionisti iscritti a ordini, albi e collegi; cittadini Ue, con titolo di studio abilitante alla professione.</p>	<p>È ammessa la presenza di soci non professionisti per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Il numero di soci professionisti o la loro partecipazione al capitale devono essere tali da garantire la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni della Stp. Ciascun socio può partecipare a una sola società tra professionisti. La società tra professionisti può essere costituita anche per</p>	<p>l'esercizio di più attività professionali. La Stp è iscritta all'Ordine di appartenenza dei professionisti che la compongono. La società multidisciplinare è iscritta all'Ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo</p> <p>Il regime fiscale Il reddito della società tra professionisti è considerato</p>	<p>reddito di impresa, e non reddito di lavoro autonomo; è tassato quindi per competenza e non per cassa (si pagano le imposte indipendentemente dal momento dell'incasso)</p> <p>L'AUMENTO DELLE STP DA FEBBRAIO 2016</p> <p>83%</p>
<p>SOCIETÀ TRA AVVOCATI</p>	<p>Come funziona Le possibilità di esercitare in forma non individuale la professione forense erano (oltre a quella dello studio associato) la società tra avvocati introdotta con scarso successo dal Dlg 96/2001 (attualmente sono 169) e le associazioni tra avvocati e multidisciplinari previste dalla riforma forense (legge 247/2012). La riforma forense aveva anche delegato il Governo a disciplinare</p>	<p>l'introduzione di società di capitali ma non è stata attuata</p> <p>Come cambia La nuova legge sulla concorrenza prevede l'esercizio in forma societaria della professione da parte di società di persone, di capitali e di cooperative, iscritte in una sezione speciale dell'albo (vietate le partecipazioni tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona). Almeno due terzi del</p>	<p>capitale sociale e dei diritti di voto devono fare capo ad avvocati e professionisti iscritti ad altri albi. Agli avvocati la maggioranza dei membri dell'organo di gestione.</p> <p>Quali professionisti coinvolge Mentre nelle società tra avvocati basata sul Dlg 96/2001 tutti i soci devono essere avvocati, la legge sulla concorrenza pone solo il vincolo dei due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto che devono essere</p>	<p>posseduti da avvocati o da altri professionisti iscritti agli albi. Alle associazioni tra avvocati (legge 247/2012) possono partecipare anche professionisti iscritti ad altri albi e indicati dal Dm 23/2016</p> <p>LE ASSOCIAZIONI CUI PARTECIPANO AVVOCATI</p> <p>10 mila</p>
<p>SOCIETÀ DI INGEGNERIA</p>	<p>Come funziona Le società di ingegneria sono società di capitali organizzate in forma di Spa, S.r.l., società di accomandita per azioni o cooperative per attività di progettazione, ricerche, consulenze ma anche attività "non protette" quali il project management o il general contracting. Nate già negli anni '70 hanno trovato regolamentazione con la prima</p>	<p>legge sugli appalti (legge 109/1994)</p> <p>Quali professionisti coinvolge La legge e i decreti attuativi (Dlgs 50/2016 e Dm 236/2016) non pongono limiti: possono esserne soci sia i professionisti (anche non iscritti agli albi), sia persone giuridiche senza tetti ai soci di capitale. Vigè l'obbligo di indicare un direttore tecnico laureato in</p>	<p>ingegneria o architettura e di firma dei progetti da parte di professionisti abilitati</p> <p>Come cambia dopo la legge Sono legittimi i contratti firmati con privati dal 1997 al 2011. La norma (comma 149) è arrivata dopo alcune sentenze che dal 2013 contestavano questa possibilità, riservando a queste società solo contratti</p>	<p>pubblici. La legge sulla concorrenza impone la sottoscrizione di una polizza Rc e la pubblicità sul sito Anac</p> <p>LE SOCIETÀ DI INGEGNERIA NEL CASELLARIO ANAC 2017</p> <p>4.716</p>
<p>SOCIETÀ DI FARMACISTI</p>	<p>Come funziona In base alle regole stabilite dalla legge 362/1991, ora modificata dalla legge sulla concorrenza, la titolarità delle farmacie è riservata a persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata. Per essere soci, è necessario essere farmacisti iscritti all'albo e in possesso dei requisiti di idoneità. La direzione della farmacia è</p>	<p>affidata a uno dei soci. Ciascuna società può essere titolare di non più di quattro farmacie nella provincia</p> <p>Quali professionisti coinvolge Finora solo i farmacisti potevano essere titolari o soci di una farmacia</p> <p>Come cambia Anche le società di capitali</p>	<p>potranno essere titolari di farmacie, senza vincoli di quote. In pratica, un soggetto che non sia farmacista, potrà avere il controllo della farmacia. La direzione spetta comunque a un farmacista. La partecipazione alle società titolari di farmacie è incompatibile con qualsiasi altra attività nell'ambito farmaceutico e con la professione medica. Cade il limite massimo delle quattro licenze in ciascuna</p>	<p>provincia. Un unico soggetto non potrà controllare più del 20% delle farmacie della stessa Regione o Provincia autonoma Gli orari e i turni sono liberi</p> <p>LE FARMACIE (IN FORMA SOCIETARIA E INDIVIDUALI)</p> <p>18.200</p>
<p>SOCIETÀ DI ODONTOIATRIA</p>	<p>Come funziona Ammesse le società di persone o di capitali "ordinarie", con soci non professionisti, che vanno intese come società di mezzi, con un ruolo organizzativo dello studio professionale. Può anche trattarsi di società "multiservizi" (centro polispecialistico) o strutture sanitarie private. Altra possibilità è quella delle Stp, che possono avere qualsiasi veste societaria</p>	<p>Quali professionisti coinvolge Con la società di servizi il professionista stipula un contratto per avere i servizi o è dipendente, ma resta l'unico soggetto a svolgere le prestazioni. La legge 412/91 prevede l'obbligo per le strutture sanitarie private di avere un direttore sanitario in possesso del titolo e iscritto all'albo. Nella Stp il numero dei soci professionisti o la loro partecipazione al capitale deve garantire la maggioranza dei due terzi nelle decisioni</p>	<p>Come cambia Si ribadisce che si potrà svolgere le prestazioni solo con i titoli abilitanti. Viene consentito l'esercizio delle attività anche a società del settore, le cui strutture abbiano un direttore sanitario iscritto all'albo degli odontoiatri. Le realtà polispecialistiche in cui c'è anche un ambulatorio odontoiatrico che hanno un direttore sanitario non odontoiatra,</p>	<p>devono nominare uno. Il direttore sanitario potrà svolgere questa funzione solo in una struttura. Le società non in regola rischieranno lo stop all'attività</p> <p>LE SOCIETÀ DI CAPITALE</p> <p>2.157</p>



► 7 agosto 2017 - N°210

L'identikit delle società tra professionisti

Le società tra professionisti iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al 31 luglio 2017 e variazione % rispetto a febbraio 2016



Fonte: elaborazioni InfoCamere su dati Registro Imprese